

**TEMI EMERGENTI NELL'IMPLEMENTAZIONE DEL
PIANO DI NUMERAZIONE (PNN) DI CUI ALLA 8/15/CIR**

1. Soglie di prezzo massimo per le comunicazioni da rete fissa e da rete mobile

La tabella 1 dell'allegato 1 del PNN riporta le soglie di prezzo massimo. Attualmente per alcune numerazioni, tali soglie sono definite con riferimento esclusivamente alle chiamate originate da rete fissa. La sempre maggiore integrazione dei servizi forniti con accesso da rete fissa e da rete mobile, nonché la larga diffusione dell'uso dei servizi mobili, anche in sostituzione dell'accesso da rete fissa, suggerisce di considerare l'opportunità di prevedere di estendere tali soglie di prezzo massimo esistenti per le chiamate da rete fissa alle chiamate con accesso da rete mobile.

Le differenze per l'accesso da rete fissa o da rete mobile si sono negli anni notevolmente assottigliate ed è cresciuto l'uso della telefonia mobile. Tanto premesso, non sembra più trovare giustificazioni una regolamentazione relativa ai tetti di prezzo differenziata per l'accesso da rete mobile e da rete fissa.

2. Abolizione dei distretti

L'attuale regolamentazione prevede che quando viene dato in uso un numero geografico al cliente lo stesso deve avere un codice distrettuale in accordo con il decreto ministeriale del 25 novembre 1997 in tema di "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico". Il PNN ha sancito con l'art. 7, comma 5 che "*Le numerazioni geografiche possono essere utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica nomadici sull'intero territorio nazionale*". E' da valutare se anche quando viene dato in uso il numero al cliente si possa dare numerazione geografica senza il vincolo citato relativo al rispetto del codice del distretto.

3. Aggiornamento delle regole per il CLI per contrastare fenomeni di frodi e per chiarire ulteriormente il trattamento del CLI generato dal fornitore del servizio di comunicazione elettronica e il CLI generato dal cliente.

Nell'ambito del tavolo istituito dall'Autorità ai sensi della delibera n. 418/07/CONS si registrano frodi connesse con il CLI. Si chiede di fornire suggerimenti di modifica delle norme sul CLI al fine di meglio contrastare comportamenti fraudolenti e per dare maggiore certezza alla clientela sull'utenza che effettivamente ha iniziato la comunicazione, SMS/MMS o voce. Inoltre, è opportuno rivedere l'art. 6, per chiarire l'uso e le norme sul CLI generato dalla rete e quello generato dal cliente.

4. Modifiche al fine di innalzare i tetti di prezzo previsti dal PNN tenendo conto del d.lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017 (PSD2)

Il d.lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017 concernente "*Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al*

regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”, art. 2, comma 2, lettera f), prevede che al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la lettera n) è sostituita come segue:

“«n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento **non superi euro 50** e il valore complessivo delle operazioni stesse **non superi euro 300 mensili** e che l'operazione di pagamento:

1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;

2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività caritatevoli tra quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

3) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi;»”

L'allegato 1 del PNN, come modificato dalla delibera n. 527/16/CONS prevede che per le numerazioni di cui all'art. 22 del PNN valgono i limiti di cui alla seguente tabella:

44, 47, 48	5,00 prezzo forfetario una tantum nel caso di servizi a sovrapprezzo di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica,
	12,5 prezzo forfetario una tantum nel caso di servizi caratterizzati da un titolo digitale trasmesso in forma elettronica rappresentativo del bene e/o del servizio acquistato. (NOTA 2)
	20,00 mensili, per servizi in abbonamento
455, 499	2,00
	10,00 per servizi in fonia da rete fissa

NOTA 2. In caso di prezzo forfetario per servizi una tantum superiore a 2 euro i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche adottano un sistema per assicurare la consapevolezza del cliente, che consiste nell'obbligo di indicazione esplicita del prezzo nella sintassi di richiesta del servizio, con rifiuto di erogazione in caso di non corrispondenza con il prezzo effettivamente praticato, o, in alternativa, nell'invio al cliente di un SMS con richiesta di accettazione esplicita del prezzo mediante un ulteriore SMS. Nel caso di MT, in alternativa, il suddetto sistema, può consistere nell'obbligo di indicazione di una sintassi di richiesta del servizio dedicata, specifica e non ambigua e riferibile al prezzo del titolo digitale richiesto, e nell'obbligo di invio al cliente di un SMS di conferma (o non conferma) della transazione, con indicazione del

prezzo addebitato, delle singole voci di costo, e del link ad una pagina web dell'operatore mobile in cui vengono riportate le tariffe applicabili al servizio e il suo funzionamento, in modo da consentire al cliente di verificarne in tempo reale la correttezza, fornendo inoltre tutti i punti di contatto per la gestione, da parte del fornitore del servizio oggetto del titolo digitale, di richieste di chiarimento del cliente.

Si ritiene che vada valutata l'opportunità di modificare tale tabella e si chiede se e quali presidi occorra introdurre per l'eventuale innalzamento dei prezzi massimi e come debba essere modificata la tabella, nonché eventualmente l'art. 22.

5. Opportunità di incrementare la lunghezza della numerazione del cliente per servizi di comunicazioni mobili e personali e/o introdurre una nuova numerazione per servizi M2M

L'Autorità con la delibera n. 154/11/CIR con cui aveva messo a consultazione pubblica modifiche ed integrazioni del PNN aveva ipotizzato l'introduzione di archi specifici per M2M nonché l'opportunità di prevedere una richiesta all'ITU-T di uno specifico MCC (E.212) per il possibile sviluppo della domanda di servizi M2M. Dalle risposte emerse che la maggior parte dei rispondenti suggeriva di rinviare la definizione di una regolamentazione dei servizi M2M per consentire una sorta di consolidamento della natura di tali servizi ed un approfondimento delle tematiche relative attraverso il ricorso alla apertura di un tavolo tecnico. Considerato lo sviluppo di tali servizi e la previsione di messa a disposizione nel mercato delle eSIM, si chiede di rianalizzare la problematica eventualmente prevedendo l'introduzione di un nuovo arco di numerazione e/o un allungamento della numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali, limitatamente alle numerazioni non assegnate.

6. Riduzione delle tempistiche relative all'accesso alle numerazioni nazionali

Il PNN all'art. 5, prevede che:

“9. Il titolare dei diritti di uso della numerazione ha il diritto di ottenere la raggiungibilità della numerazione da parte dei clienti di un fornitore di servizi all'accesso che già consente ai propri clienti l'effettiva raggiungibilità di quella stessa categoria di numerazione, ovvero di una numerazione mediante la quale è offerta la stessa specifica tipologia di servizi, entro un termine massimo di dodici mesi dalla richiesta.

10. Il fornitore di servizi all'accesso assicura ai propri clienti la raggiungibilità delle numerazioni per le quali è già vigente un accordo di accesso con il titolare dei relativi diritti d'uso, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla richiesta inoltrata dal titolare dei diritti d'uso, fatto salvo quanto diversamente stabilito tra le parti”.

L'allegato B riporta nelle valutazioni dell'Autorità che *“Nel caso che sia già in atto un accordo tra i due soggetti, per la semplice configurazione in rete di nuova numerazione, pur considerando tutte le possibili varie situazioni rappresentate in consultazione, l'Autorità ritiene ragionevole imporre un termine di quattro mesi”.*

Si ritiene che occorra una rivisitazione delle precedenti tempistiche.

Inoltre, si ritiene di analizzare eventualmente situazioni per garantire la concorrenza, ad esempio se una numerazione appartenente ad un determinato tipo di servizio è già attiva verso se stessi o altro operatori, i tempi di apertura dovrebbero avere tempi più contenuti, indipendentemente dalla presenza di accordi tra le parti.

Per numerazioni non ancora utilizzate come tipo di servizio dal singolo fornitore di servizi e già disciplinati dal Piano, i tempi di apertura dovrebbero altresì essere determinati, ad esempio non superiori a 6 mesi.

7. Concessione dei diritti d'uso della numerazione mobile anche da parte di chi offre servizi SMS

Gli SMS possono essere forniti anche da soggetti che non hanno una rete mobile. Per offrire tali servizi, gli operatori mobili usano anche la decade 3, pertanto si ritiene che per parità di trattamento tale decade possa essere utilizzata anche da soggetti che offrono servizi SMS ai propri clienti. L'uso potrebbe essere per servizi di tipo person-to-person, person-to-application, application-to-person e application-to-application. Altresì è opportuno prevedere norme che garantiscano una effettiva e efficace trasparenza tariffaria per il cliente.

8. Numerazione da utilizzare per programmi televisivi quali fiction, film

In alcuni Paesi europei è definito un arco di numerazione utilizzabile in programmi televisivi, quali fiction, film. Lo scopo è quello di evitare di far uso in tali rappresentazioni di numerazione che possa corrispondere a reale utenza.

9. Numerazione da utilizzare solo per chiamate in ingresso

La legge n. 5/2018 ha previsto che l'Autorità definisca codici o prefissi utilizzabili come CLI. Si ritiene di valutare l'opportunità di definire numerazione geografica utilizzabile a livello nazionale per ricevere chiamate senza la possibilità per lo specifico arco di numerazione di effettuare chiamate, incluso le chiamate d'emergenza che dovranno essere effettuate utilizzando altra numerazione avuta in uso.